VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2019 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome			
1. Banchio Sergio - Sindaco		Sì	
2. Bollati Elena - Vice Sindaco		Sì	
3. Garabello Mariella - Assessore		No (G)	
4. Lombardo Claudio - Assessore		Sì	
5. Marchisio Giorgio - Consigliere		Sì	
6. Cortassa Carlo - Assessore		Sì	
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere		Sì	
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere		No	
9. Giardina Fausto - Consigliere		Sì	
10. Pappalardo Concetta - Consigliere		Sì	
11. Batti Federica - Consigliere		Sì	
12. Rivaira Alessandro - Consigliere		Sì	
13. Bertero Luca - Consigliere		No (G)	
	Totale Presenti:	10	
	Totale Assenti:	3	

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione Piano Finanziario e Tariffe 2019 – Provvedimenti.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto sottolineando il comportamento virtuoso dei cittadini morettesi evidenziato dai risultati del sistema "porta a porta" di raccolta dei rifiuti introdotto nel 2016;

illustra i dati del Piano Finanziario 2019 nel quale si è tenuto conto delle risultanze del nuovo appalto europeo per la gestione del servizio di raccolta rifiuti avviato dal Consorzio SEA e conclusosi nel 2019 e della nuova scheda servizi con la quale sono state introdotte delle implementazioni, consistenti, in particolare, all'estensione del sistema "porta a porta" a tutto il territorio comunale ivi comprese le borgate e le frazioni;

Procede, poi, con la disamina delle tariffe dando atto che i lievissimi aumenti previsti per l'esercizio 2019 sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche sono da attribuirsi esclusivamente al nuovo appalto per la gestione dei rifiuti.

Dà conto, infine del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 12.03.2019 pervenuto in data 14.03.2019 ed acclarato al protocollo al n. 1842.

Invita, infine, i Consiglieri presenti ad adottare le proprie determinazioni in merito;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 venne istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta, come noto, dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.04.2014 questo Comune approvò il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) nel quale venne disciplinata anche la componente TARI, successivamente modificato fino alla DCC n. 5 del 06.02.2019;
- con DD.C.C. n. 18 del 06.07.2015, n. 21 del 27.04.2016, n. 7 del 29.03.2017 e n. 18 del 04.04.2018 vennero licenziati i Piani Finanziari relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestualmente, vennero approvate le tariffe inerenti la tassa rifiuti con effetto per gli stessi anni;

Atteso che con l'articolo unico del D.M. Interno 07.12.2018, venne differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 e successiva nuova proroga al 31.03.2019, dall'articolo unico del D.M. Interno 25.01.2019;

Ricordato che alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate la tassa rifiuti (TARI) è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per cui il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che debba essere assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi-produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Atteso che sulla base di tali principi il Consiglio Comunale delibera entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che, a norma del comma 683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che a decorrere dal 2018 il comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013, la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017 ha introdotto un ulteriore elemento di cui i Comuni devono tener conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che, a partire dal 2018, nella determinazione di costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Ricordato, in proposito, che il Dipartimento delle Finanze del MEF nel pubblicare le linee guida relative alla quantificazione della TARI 2018 aveva precisato che, i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentavano solo un paradigma di confronto tale da permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli allora disponibili erano stati elaborati avendo presente finalità perequative che avrebbero potuto non corrispondere integralmente alle finalità sottese alla disposizione di cui al comma 653;

Considerato, inoltre, che il 2018 ha rappresentato il primo anno di applicazione di tale strumento, da considerarsi, quindi come anno di transazione, per cui si era richiesto ai Comuni di prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio in oggetto per poi intraprendere, nel tempo, iniziative di propria competenza finalizzate all'adeguamento di eventuali valori di costo superiori allo standard;

Preso atto che per il 2019 è stato predisposto dal M.E.F., con la collaborazione di IFEL e di SOSE, un nuovo documento di aggiornamento delle "Linee guida interpretative" (febbraio 2019) che, confermando l'impostazione del 2018, aggiorna i dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base della evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard;

Rilevato, comunque, che anche per il 2019 i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, tant'è che il richiamo alle risultanze dei fabbisogni standard operato dall'art. 1 co.653 della L. 145/2018 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente;

Atteso, infine, che l'art. 1 co. 1093 della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) estende anche al 2019, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 la possibilità per i Comuni, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4 e 4b dell'allegato 1 dello steeo DPR, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50%. Tale facoltà in vigore da qualche anno è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduatoria delle tariffe TARI, evitando, così ,cambiamenti troppo marcati al prelievo su alcune categorie;

Ritenuto, alla luce del panorama normativo sopra illustrato, di dover procedere all'approvazione del Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani relativo all'anno 2019 ed alla conseguente determinazione delle tariffe;

Visto, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come predisposto con indicazione analitica di tutti i costi che si prevede di sostenere per il 2019 sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999 ai fini della determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fisse e variabili;

Vista, inoltre, la proposta di adozione delle tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento;

Precisato che i criteri generali riportati nel Piano Finanziario risultano essere i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio;
- incidenza utenze domestiche e non domestiche: attribuzione della copertura del 79,% a carico delle utenze domestiche e del 21,% a carico delle utenze non domestiche per i costi fissi e del 65% a carico delle utenze domestiche e del 35% a carico delle utenze non domestiche per i costi variabili;
- attribuzione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 nel rispetto di quanto proposto dalle tabelle del decreto stesso e definiti sulla base dell'esperienza acquisita;

Atteso che a mente dell'art. 1 co. 688 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. b) del D.L. 16/2014, le scadenze del pagamento della TARI vengono stabilite dai Comuni prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato, rispetto alla TASI, consentendo, comunque il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Atteso che l'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 prevede quali termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione disponendo che tale provvedimento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che a mente dell'art. 193 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in deroga a quanto disposto dall'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dal co. 2 dello stesso art. 193 ovvero entro il 31 luglio;

Vista la nota del MEF – Dipartimento Finanze prot. n. 4033 del 28.02.2014 relativa alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti;

Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'invio delle delibere di approvazione delle aliquote deve essere effettuato entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamata la DCC n. 8 del 6.2.2019 con la quale il presente consesso ha licenziato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal revisore dei conti dott.ssa Monica Manfredini in data 12.03.2019 pervenuto con nota in data 14.03.2019 ed acclarata al protocollo di questo Ente al n. 1842;

Acquisiti i parere favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quella della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 2013;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: voti favorevoli n. 10, voti contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di approvare il Piano Finanziario 2019 e le tariffe della "TARI" anno 2019, come allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019 e registrano rispetto al 2018 un lievissimo aumento da attribuire esclusivamente, come è emerso dalla relazione introduttiva del Sindaco, dal nuovo appalto europeo indetto dal Consorzio SEA per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per i 54 Comuni del Fossanese, Saviglianese e Saluzzese che fanno capo a tale Consorzio;
- 4. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 con aliquota deliberata dalla Provincia;
- 5. Di dare atto che il versamento della 1° rata dovrà essere effettuato entro il 30.09.2019 mentre quello della 2° rata dovrà essere effettuato entro il 02.12.2019 e che per le iscrizioni/variazioni pervenute all'ufficio tributi in date successive all'emissione delle cartelle (ruolo principale TARI 2019) la scadenza è prevista con un'unica rata entro 15 gg. dall'emissione delle nuove cartelle;
- 6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7. Di precisare che la trasmissione telematica dell'atto testé assunto mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 co. 2 D.Lgs. 446/97 e dell'art. 13 co. 13 bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 2014/2011;
- 8. Di dare atto, infine, che per quanto concerne la TARI tale pubblicazione, che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 co.2 D.Lgs. 446/97, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

Dopodiché il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 10, favorevoli n. zero contrari n. zero, astenuti, su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti; delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per gli adempimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2019 al 24/04/2019 Moretta,

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- □ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta.

Il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi